

Le Banche svizzere e il Fisco italiano

Recentemente il Tribunale d'appello di Lugano, vale a dire la massima Istanza Cantonale, ha in due casi sancito inequivocabilmente il diritto di due clienti italiani a ritirare fondi in contanti ritenuti dalla banca a forte rischio di evasione e sulla base di questo assunto dalla stessa banca bloccati.

Tutto deriva dall'introduzione ad opera del legislatore italiano di una nuova ed autonoma figura di reato all'art. 648ter cpv. 1 del Codice Penale, che regola espressamente l'autoriciclaggio. E meglio, tale norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Pertanto, sotto il profilo penale italiano, e con riferimento all'autoriciclaggio dei profitti provenienti da reati tributari (vale a dire dall'evasione fiscale), l'introduzione di tale figura di reato avrebbe conseguenze penali non solo per l'evasore italiano, ma anche per i soggetti che concorrono nell'occultamento (quali ad esempio, le banche, le assicurazioni e le fiduciarie).

Infatti é proprio l'introduzione di tale figura di autoriciclaggio che ha fatto scattare sulla difensiva le banche svizzere presso le quali sono depositati i patrimoni (forse non dichiarati) dei contribuenti italiani, in quanto, sulla base della nuova normativa italiana anche le banche svizzere non possono permettersi alcuna operazione che possa in un qualche modo ostacolare la tracciabilità dei flussi di danaro.

Anche se fino ad oggi l'Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA non ha emanato regole precise che obblighino le banche svizzere ad ossequiarsi ad una sorta di "strategia della trasparenza", la stessa ha comunque invitato le banche a gestire il "rischio legale" connesso ad azioni risarcitorie eventualmente intentate dagli Stati esteri e volte ad attribuire loro una responsabilità penale per correatà con gli evasori fiscali.

Nonostante quanto appena detto, il Tribunale d'Appello ha ritenuto che "il generico riferimento a normative estere non ancora in vigore (rispettivamente di recente adozione) come pure alla dottrina e giurisprudenza estera non costituisce valida motivazione di Appello", pertanto, in carenza di adeguate motivazioni giuridiche a sostegno del blocco del conto da parte della banca, non poteva che condannare la stessa banca a rispettare il diritto di prelievo del cliente

che trova il suo fondamento legale nel contratto di mandato e deposito sottoscritto dalla banca e dal suo cliente. In altre parole, il Tribunale d'Appello ha sancito con sentenza del mese di febbraio 2015 una volta per tutte e chiaramente la prevalenza del diritto civile interno rispetto al diritto penale e fiscale straniero condannando le banche svizzere a voler pertanto rispettare le disposizioni del Codice delle Obligazioni e meglio quelle norme del diritto civile di cui trattasi che regolano il contratto di mandato e di deposito tra cliente e banca.

Lugano, 20 febbraio 2015

Avv. Dott. Alberto Alessandro Pasciuti